

Roma, 25/01/2023

## Nota Informativa per la clientela 4/2023

### ROTTAMAZIONE QUATER E STRALCIO MINI RUOLI

*Più volte annunciata nella passata legislatura, giunge a compimento la quarta edizione della rottamazione degli affidamenti delle cartelle eseguiti dal 1° gennaio 2000 sino al 30 giugno 2022. Oltre al fatto di includere partite molto recenti, ci sono nuove regole più convenienti rispetto a quelle delle edizioni precedenti che sono rappresentate dall'azzeramento di aggio, sanzioni e interessi, nonché dalla possibilità di rateizzare il carico residuo, in caso di decadenza dalla sanatoria. Assieme alla rottamazione viene, inoltre, riproposto lo stralcio dei carichi non superiori a 1.000 euro, trasmessi entro il 31 dicembre 2015.*

Alla luce delle prime risposte fornite dall'Amministrazione Finanziaria, vediamo in questo approfondimento quali sono gli ambiti e i veri vantaggi anche in relazione alle precedenti edizioni, tralasciando ciò che in dettaglio abbiamo già indicato nella precedente nota informativa 2/2023 sul nostro sito<sup>1</sup>.

#### **AMBITO DELL'AGEVOLAZIONE**

La sanatoria ("Rottamazione Quater") riguarda in particolare **tutte le cartelle che sono state consegnate all'agente della riscossione (Ader) entro il 30 giugno 2022**, anche se da questo prese in carico e notificate successivamente, mentre le versioni precedenti arrivavano fino 31 dicembre 2017.

Ricordiamo che sono potenzialmente interessate alla definizione agevolata **tutte le entrate affidate all'Ader**, tributarie e no, con le **eccezioni tassativamente** stabilite nella legge<sup>2</sup>.

Rientrano nella rottamazione, in linea generale, tutti i carichi tributari e i contributi previdenziali e assistenziali INPS nonché i premi INAIL. Anche i ruoli formati dagli enti locali e da altri enti beneficiano della rottamazione.

Per quanto riguarda i ruoli delle Casse di previdenza professionale (ad esempio, Cassa dei dottori commercialisti, Cassa Forense, ENASARCO), la rottamazione opera solo se la Cassa approva in questo senso una apposita delibera entro il 31.1.2023.

Per quanto riguarda le sanzioni inerenti a violazioni del Codice della strada, queste non sono stralciate per effetto della rottamazione.

<sup>1</sup> [www.tomassetti-partners.com](http://www.tomassetti-partners.com)

<sup>2</sup> entrate che costituiscono risorse comunitarie, l'Iva all'importazione, il **recupero** degli **aiuti di Stato**; le somme da **condanna della Corte dei Conti**; le **sanzioni pecuniarie irrogate da autorità penali**.

Lo stralcio riguarda infatti solo gli aggi, gli interessi e le maggiorazioni dell'art. 27 co. 6 della L. 689/81.

Rientrano nella rottamazione anche i carichi inerenti alle sanzioni non tributarie e non contributive<sup>3</sup>, con la precisazione che per queste, incluse le multe per violazioni del Codice della strada, l'annullamento derivante dalla definizione agevolata riguarda unicamente gli interessi.

I **vantaggi** della nuova versione della definizione agevolata sono consistenti.

Uno di questi riguarda:

- l'azzeramento della totalità degli interessi, e non solo degli interessi di mora<sup>4</sup> (come in precedenza), e dell'aggio di riscossione<sup>5</sup>.
- Oltre che delle sanzioni come nella precedente versione;

Restano dovuti solo:

- la sorte capitale
- il costo di notifica della cartella
- le eventuali spese per procedure esecutive.

Per quanto riguarda la decadenza dalla sanatoria, è rimasta la regola secondo cui è sufficiente non pagare in tutto o in parte anche una sola delle rate del piano, fatto salvo il ritardo tollerato di 5 giorni, per perdere tutti benefici di legge. In tale eventualità, dunque, saranno ripristinati sanzioni, interessi e aggio di riscossione. Nella rottamazione ter, la decadenza dalla definizione comportava inoltre il divieto di dilazionare il debito residuo. Questo divieto non è stato invece riproposto nell'attuazione versione della sanatoria. Ciò significa che laddove si dovesse incorrere nella decadenza dalla definizione agevolata (Rottamazione Quater) si potrà comunque inoltrare una domanda di rateazione, nel rispetto dei criteri stabiliti dalla normativa ordinaria<sup>6</sup>. Quindi in definitiva nella rottamazione quater, diversamente da ciò che accadeva nella precedente edizione della definizione agevolata, in caso di decadenza dal piano dei pagamenti è ancora possibile chiedere la dilazione del debito residuo, alle condizioni previste dalla normativa a regime<sup>7</sup>.

---

<sup>3</sup> Quale, ad esempio, la sanzione comminata dalla Camera di Commercio per ritardato deposito del bilancio d'esercizio.

<sup>4</sup> ovvero gli interessi che spettano all'Agente della riscossione se gli importi sono pagati decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o dell'accertamento esecutivo

<sup>5</sup> aggi di riscossione, pari al 3% o al 6% delle somme iscritte a ruolo (a seconda del fatto che quanto intimato nella cartella di pagamento sia o meno stato pagato nei termini). Si ricorda che gli aggi di riscossione sono stati abrogati dall'1.1.2022.

<sup>6</sup> in via ordinaria dall'articolo 19 del Dpr 602/1973.

<sup>7</sup> A tale riguardo, si ricorda che la disciplina a regime è stata modificata dall'articolo 15 bis del Dl 50/2022, con decorrenza **dal 16 luglio 2022**, con effetti in gran parte favorevoli per i debitori. In primo luogo, è **stata elevata a 120.000 euro la soglia di debito entro la quale non occorre dimostrare lo stato di difficoltà finanziaria del contribuente**. Questo significa che, entro tale limite, il contribuente può scegliere la durata del piano di rientro, nel rispetto del tetto massimo di **72 rate mensili**. È inoltre disposto che il debitore sia libero di modulare diversamente la rateazione con riferimento a ciascun carico a ruolo. Ciò comporta, tra l'altro, che si possono chiedere **dilazioni distinte**, ad esempio, per la cartella relativa alla .....

## **TERMINI E MODALITÀ DI ACCESSO**

**Entro il 30 aprile 2023** i contribuenti in possesso di una o più cartelle esattoriali relative al periodo tra il 2000 e il 30 giugno 2022 potranno aderire alla nuova rottamazione quater.

A fissare la partenza della rottamazione quater è stata l'agenzia delle Entrate Riscossione (Ader), che ha rilasciato sul proprio sito istituzionale il link a cui collegarsi per aderire alla sanatoria. La novità rispetto al passato è che la nuova definizione agevolata viaggerà esclusivamente online senza moduli cartacei all'indirizzo [www.agenziaentrate.riscossione.gov.it](http://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it).

I contribuenti che sanno già di avere carichi inclusi nella nuova sanatoria possono già presentare la domanda. E lo possono fare sia tramite l'area libera del sito della Riscossione al precedente indirizzo web, allegando in questo caso i documenti di riconoscimento, o accedendo all'area riservata con le credenziali Spid, Cie (carta d'identità elettronica) o Cns (carta nazionale dei servizi) senza la necessità di allegare documentazione di riconoscimento.

Nel primo caso, la procedura presenta 3 passaggi cui seguiranno ben tre e-mail.

La prima email contiene un link che andrà convalidato entro le 72 ore successive, altrimenti non sarà più valido e la procedura sarà annullata. La seconda mail arriverà dopo la convalida del link e conterrà il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti. Alla terza mail, invece, sarà allegata la ricevuta di presentazione della domanda di adesione.

In ogni caso, comunque, sempre entro il 30 aprile si potranno presentare domande per i carichi non indicati (saranno considerate «integrative») o per i carichi già indicati nella precedente richiesta (saranno considerate «sostitutive»).

**Entro il 30 giugno** l'agenzia della Riscossione comunicherà ai contribuenti con l'esito della domanda, l'ammontare delle somme dovute per la definizione agevolata e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di adesione.

A quel punto bisognerà pagare.

## **MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO**

La prima (o unica rata) andrà versata **entro il 31 luglio 2023** e il piano potrà estendersi fino a **18 rate complessive**. Il piano dei pagamenti rateali ha la seguente durata: 18 rate al massimo

---

multa stradale rispetto a quella riferita all'accertamento Irpef. Se si decade da una delle due, l'altra può proseguire normalmente. La decadenza inoltre si verifica con il mancato pagamento di **otto rate** anche non consecutive.

**Si ricorda infine che, in caso di decadenza dagli ordinari piani di dilazione con l'agente della riscossione, le somme residue non possono in alcun caso essere nuovamente rateizzate.**

con le **prime due rate, pari al 10% ciascuna**, in scadenza a **luglio 2023 e novembre 2023**, e le altre 16 rate di pari importo, in scadenza nei mesi di **febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni dal 2024 al 2027**.

Ricordiamo che

- sono comunque previsti i cinque giorni di tolleranza entro ciascuna scadenza prevista.
- Il pagamento omesso o insufficiente anche di una sola rata fa decadere il contribuente dalla definizione agevolata.

### **OPPORTUNITÀ DELLA “ROTTAMAZIONE QUATER”**

Possono essere inclusi nella nuova definizione agevolata:

- Le cartelle indicate in tutte le precedenti rottamazioni, «anche» in caso di intervenuta inefficacia della stessa.
- Il debitore che ha omesso il pagamento delle rate della precedente rottamazione e quindi non aveva più la possibilità di ultimare il pagamento delle somme dovute;

E' dunque pienamente ammissibile, come confermato dall'Agenzia delle Entrate, che un debitore che abbia ancora in corso la rottamazione-ter abbandoni tale procedura per inserire il debito residuo nell'istanza da presentare entro la fine del prossimo mese di aprile. In particolare, le ultime rate della rottamazione ter scadono quest'anno, nei mesi di febbraio, maggio, luglio e novembre.

Tali soggetti potranno pertanto non pagare nulla il prossimo febbraio e quindi trasmettere una nuova istanza nei termini di legge, fruendo così dei vantaggi offerti dalla rottamazione-quater e beneficiando inoltre di una ulteriore dilazione.

Indicando infatti tutto il debito residuo nella nuova istanza per la “rottamazione quater” si ha un duplice vantaggio:

1. un ulteriore abbattimento delle somme dovute, considerato che sono azzerati anche l'aggio e gli interessi affidati all'agente della riscossione.
2. nel contempo, una maggiore dilazione delle somme da versare, sfruttando le 18 rate del piano della rottamazione quater (5 anni compreso il 2023).

Color che erano rimasti “tagliati fuori” dalle precedenti edizioni della rottamazione e il saldo e stralcio possono essere riammessi. Per chi, quindi, fosse decaduto dalle definizioni agevolate, ci sarà ora la possibilità di rientrare in carreggiata proprio grazie alla nuova versione della rottamazione. Una sorta di (nuovo) ultimo appello con il vantaggio che le condizioni in questa occasione sono ancora più vantaggiose, grazie allo sconto sull'aggio e tutti gli interessi.

## EFFETTI

La semplice trasmissione dell'istanza blocca l'avvio sia di nuove azioni esecutive che l'adozione di strumenti cautelari. Questo significa che, una volta che l'agenzia delle Entrate Riscossione ha acquisito la domanda del debitore, la stessa non può promuovere pignoramenti né notificare preavvisi di fermi amministrativi dei veicoli o preavvisi di ipoteca. Ugualmente, in presenza di preavvisi di fermo o ipoteca già notificati non potrà comunque adottarsi né il fermo né l'ipoteca. Con il pagamento della prima rata il fermo amministrativo viene sospeso così da consentire il regolare utilizzo del veicolo.

Con riferimento ai pignoramenti già in corso, gli stessi non possono proseguire e sono sospesi. La sospensione si tramuta in estinzione con il versamento della prima rata di luglio 2023.

A meno che non si sia tenuto il primo incanto con esito positivo. Si ricorda al riguardo che con il pagamento della prima rata di rottamazione quater, l'espropriazione in corso si estingue *ope legis*, sempre che la stessa non sia già giunta alla fase conclusiva.

Un altro vantaggio è rappresentato dal fatto che il debitore non si considera moroso verso l'agente della riscossione, con plurimi effetti positivi. In primo luogo, nel caso si vanti **un credito verso la Pa maggiore di 5mila euro**, non rileveranno eventuali pendenze verso l'Ader, all'esito della verifica obbligatoria<sup>8</sup>.

Ne consegue che il credito sarà pagato per intero dall'ente pubblico e non potrà subire il pignoramento presso terzi da parte dell'agente della riscossione. Inoltre, in caso di partecipazione a procedure a evidenza pubblica, potrà essere rilasciato un Durc provvisorio che attesta la regolarità dei versamenti contributivi dell'operatore economico interessato. E ancora, in ipotesi di richiesta a rimborso di un credito d'imposta (ad esempio, Iva), la somma verrà erogata interamente senza alcuna proposta di compensazione volontaria da parte dell'agente della riscossione.<sup>9</sup>

È possibile rottamare **somme comprese in dilazioni scadute**; non è prevista alcuna condizione di ingresso, e dunque, ai fini dell'accesso alla definizione agevolata, non occorre il previo pagamento delle rate scadute.

---

<sup>8</sup> in base all'[articolo 48-bis del Dpr 602/1973](#)

<sup>9</sup> ai sensi dell'[articolo 28 ter del Dpr 602/1973](#).

Se al momento di richiedere la rottamazione quater si hanno delle dilazioni in corso con l'agente della riscossione, si ricorda che una volta presentata la domanda le rate sono sospese fino al 31 luglio prossimo. La dilazione inoltre è revocata *ope legis* alla suddetta data. Ne consegue che il debitore non si considera inadempiente con riferimento ai precedenti piani di rateazione, pur avendo interrotto i pagamenti al momento della trasmissione della domanda di definizione agevolata. Pertanto, egli potrà, per l'appunto, proporre una nuova istanza di dilazione, in caso di decadenza dalla rottamazione, avente ad oggetto, tra l'altro, i medesimi carichi inclusi nel piano di rientro precedente.

Si ricorda, in proposito, che **la sospensione delle dilazioni viene meno**, in linea di principio, in due casi:

1. se si revoca la domanda di rottamazione, entro il 30 aprile prossimo;
2. se Ader rigetta la domanda, perché relativa a partite non rottamabili (ad esempio, Iva all'importazione).

#### **MINI RUOLI**

I carichi da definire saranno infine depurati dei **mini ruoli stralciati fino a mille euro** (dal 2000 al 2015), in riferimento ai quali siamo in attesa che si completi il quadro con le delibere di adesione degli enti alla rottamazione da effettuare entro il 31 gennaio prossimo.

L'**importo** da tenere in considerazione per considerare i Mini Ruoli è **dato da sorte capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni alla data del 1/1/2023**, senza considerare dunque interessi di mora, aggio e spese di procedura.

Anche questa volta, ciò che conta è il **singolo "carico"** affidato e non il totale addebitato nella cartella di pagamento.

Lo stralcio totale dei mini ruoli riguarda solo le entrate delle amministrazioni statali, delle agenzie fiscali e degli enti pubblici previdenziali. Per tutti gli altri soggetti (ad esempio Regioni, comuni e casse previdenziali private), invece, lo stralcio riguarda, in automatico, le sole **somme aggiuntive** rispetto alla sorte capitale spese di procedura e notifica. I medesimi enti, come anticipato, hanno facoltà di deliberare, entro il 31 gennaio, la totale disapplicazione della norma di legge, ripristinando il debito complessivo. In questo caso, se il debitore vuole ottenere i vantaggi dello stralcio "ridotto" – con salvezza, cioè, della sorte capitale - dovrà aderire alla rottamazione quater. La rottamazione quater inoltre non comprende in automatico le partite delle casse previdenziali private. A tale scopo, occorre una delibera di recepimento da parte della Cassa, da adottare sempre entro fine mese.

Si prevede che l'**annullamento** abbia **validità** alla data del **31 marzo 2023**. Si prevede inoltre che dal 1° gennaio e fino al 31 marzo 2023 siano sospese tutte le azioni di recupero di agenzia delle Entrate-Riscossione, relative agli affidamenti in corso di stralcio.

L'azzeramento opera **anche** nei confronti delle **partite comprese** nella **rottamazione quater**. Questo significa che il piano dei pagamenti delle definizioni in esame dovrà essere depurato dalle somme oggetto di stralcio.

Il quadro completo dei carichi interessati dalla rottamazione quater lo si avrà quindi solo dopo la scadenza del 31 gennaio, prevista per l'adozione delle delibere degli enti diversi da quelli statali, ragione per cui salvo particolari casi si consiglia di attendere i primi di febbraio per procedere alle richieste.

#### **CONTENZIOSI IN ESSERE**

Sono ammessi alla definizione agevolata **anche** i **carichi** per i quali **pende un contenzioso** in qualsiasi grado di giudizio. In tale eventualità, con la compilazione della domanda il debitore assume l'impegno a rinunciare ai relativi giudizi.

Previ apposita domanda di sospensione da depositare presso i Tribunali se il debitore, per qualsiasi motivo, non porta a buon fine la rottamazione i giudizi in corso proseguono normalmente;

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

*Lo Studio, pur garantendo la massima cura e attenzione nella selezione e stesura dei contenuti della presente circolare, non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute, ovvero causati da involontari refusi, ritardi o errori di stampa.*

**Marco Tomassetti**

Studio Tomassetti & Partners